



IFEL
Fondazione ANCI

Proroga bilanci di previsione al 15 marzo 2024

Nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre è stata deliberata la **proroga del** termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2024-2026 **al 15 marzo 2024**.

La richiesta di proroga, formulata a novembre dall'AnCI e dall'UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

Il decreto di proroga del Ministro dell'Interno è in corso di emanazione e dovrebbe esplicitare, come di consueto, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, fino al nuovo termine.

La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati.

Va ricordato che la proroga in questione è la prima che interviene in vigore del DM 25 luglio 2023, che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali (ved. [nota IFEL del 14 settembre 2023](#)). Si deve in proposito richiamare l'inserimento del punto 9.3.6 nel principio contabile della programmazione, che sembra richiedere alle amministrazioni locali che vogliono usufruire dei termini prorogati una deliberazione specifica. **Si deve tuttavia ritenere che** – anche sulla base delle univoche indicazioni espresse in sede tecnica dal Ministero dell'Interno e dal Mef e da quanto indicato nella medesima Conferenza Stato-Città – **tale adempimento ulteriore e propedeutico non sia necessario** e che **gli enti**

potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio. Sul punto specifico, peraltro dovrebbe intervenire un apposito pronunciamento governativo, annunciato nella stessa seduta della Conferenza Stato-Città.

Sotto il profilo fiscale, si ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

- il termine per **l'approvazione delle delibere TARI** (PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente **fissato al 30 aprile di ciascun anno** (dl 228/2021, art. 3, co. 5-*quinquies*);
- il termine per la disciplina dell'**addizionale comunale all'IRPEF** sarà **fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024** per effetto del decreto delegato sul cd. "**primo modulo**" della riforma fiscale, relativo all'IRPEF, **in corso di emanazione** da parte del Consiglio dei ministri. Lo stesso provvedimento, atteso entro fine anno, permetterà ai Comuni e alle Regioni di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e ai soli fini dell'addizionale, l'articolazione vigente nel 2023 in quattro scaglioni, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma, semplificando così le valutazioni e le previsioni di gettito dei Comuni interessati.

Ulteriore effetto della proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l'approvazione del PIAO, in base all'articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine.